



COMUNE di MONNO

Provincia di Brescia

ORIGINALE



Piazza IV novembre, 9 - CAP 25040 MONNO - Tel. 0364/779400 – fax 0364/779214 Cod. Fisc. N. 00725380174 –

Partita IVA n. 00575990981 - e-mail: info@comune.monno.bs.it <http://www.comune.monno.bs.it> <http://www.monno.gov.it>

PEC protocollo@pec.comune.monno.bs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 29/04/2025

ADUNANZA ORDINARIA DI 2[^] CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025 E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
Caldinelli Romano	X	
Savoldi Gianfranco	X	
Passeri Daniel	X	
Pietroboni Nada	X	
Trotti Angelo Giovanni	X	
Melotti Ugo	X	
Melotti Camilla	X	
Lazzarini Marco	X	
Ghensi Nadia	X	
Caldinelli Michela	X	
Pietroboni Teodoro	X	
Totali	11	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, dott. **Fabio GREGORINI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Romano CALDINELLI**, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 3** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del C.C. n. **08** del **29/04/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025 E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.

Il Sindaco introduce e passa la parola al Consigliere Savoldi per l'illustrazione.

Il Consigliere illustra la proposta ed afferma che, a differenza degli anni scorsi successivi al periodo pandemico, il Comune non potrà continuare ad assorbire gli aumenti dei costi del servizio. Pertanto le tariffe dell'anno 2025 subiranno un leggero incremento rispetto all'anno precedente; precisa tuttavia che l'amministrazione continuerà a sostenere, mediante utilizzo di fondi propri di bilancio, l'abbattimento dell'11% riferito agli anni precedenti.

Terminata l'esposizione, prende la parola il Consigliere Pietroboni Teodoro il quale osserva che il rincaro medio per l'anno 2025 sarà di circa 6 Euro per ogni bolletta; per questo motivo preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza. Chiede inoltre se sia stata prevista la copertura del "bonus tari" introdotto dal Dpcm 24 del 21 gennaio 2025.

Il Sindaco replica che non si tratta di aumenti di tariffe ma di costi applicati dal gestore del servizio.

Rispetto al bonus tari l'assessore Pietroboni Nada afferma che al momento non si è previsto nulla; aggiunge tuttavia che si tratta di un beneficio subordinato al possesso di requisiti Isee piuttosto bassi e che, pertanto, non dovrebbero esserci molti casi in cui risulta applicabile. Afferma che, in caso di applicazione, il Comune si farà carico di coprire gli oneri conseguenti.

Verificato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2025 redatto dal soggetto gestore del servizio Valle Camonica Servizi srl, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dalla società esterna;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007) nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2025 ammonta ad € 87.257,00;

RILEVATO che l'ammontare complessivo del costo del servizio, in relazione a quello dell'anno 2024 ammontante ad € 82.630,00, risulta incrementato di € 4.627,00 pari al 5,6 % pertanto è indispensabile procedere con il conseguente adeguamento delle tariffe;

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione comunale, in relazione al permanere dell'attuale delicata situazione economica con conseguente aggravii a carico delle famiglie e delle attività monnesi dei costi di approvvigionamento di energia elettrica e di riscaldamento, seppur non facendosi carico del suddetto aumento, mantenere la riduzione applicata per le annualità precedenti sulle tariffe lorde 2025;

RITENUTO pertanto di fissare una riduzione per l'anno 2025 del 11,00 % sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare a tutte le utenze sia domestiche e che non domestiche;

TENUTO CONTO che l'onere derivante dalle suddette riduzioni è finanziato da risorse proprie di bilancio;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

- 28 febbraio 2026 – I rata del 50% della tassa dovuta
- 30 aprile 2026 – II rata del 50% a saldo della tassa dovuta

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento per la disciplina della TARI;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli n. **8** e contrari n. **3** (Pietroboni Teodoro, Ghensi Nadia e Caldinelli Michela) espressi nelle forme di legge dai n. **11** Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** per l'anno 2025, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le sotto riportate tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/famiglia/anno)
Componente 1	0.441852	26.44
Componente 2	0.441152	47.59
Componente 3	0.474942	54.20
Componente 4	0.485974	68.74
Componente 5	0.497005	76.66
Componente 6	0.505276	108.38
Unità abitative tenute a disposizione da parte di contribuenti residenti o di proprietà di cittadini residenti all'estero (AIRE) (Art. 37 comma 4 Reg.) (Art. 43 comma 1 lett. a) e b) Reg.)	0.441852	26.44
Unità abitative condotte da soggetti non residenti nel comune, <u>con</u> superficie fino a 45 mq.(Art. 37 comma 3 Reg.)	0.474942	54.20
Unità abitative condotte da soggetti non residenti nel comune, <u>con</u> superficie oltre 45 mq. (Art. 37 comma 3 Reg.)	0.497005	76.66

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.49	0.45
Campeggi, distributori carburanti	0.73	1.16
Stabilimenti balneari	0.64	0.91
Esposizioni, autosaloni , magazzini, depositi	0.55	0.63
Alberghi con ristorante	0.87	1.55
Alberghi senza ristorante	0.73	1.16
Case di cura e riposo	0.80	1.38
Uffici, agenzie, studi professionali	0.89	1.64
Banche ed istituti di credito	0.62	0.84
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.76	1.25
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.10	2.20
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0.84	1.49
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.91	1.67
Attività industriali con capannoni di produzione	0.78	1.32
Attività artigianali di produzione beni specifici	0.88	1.57
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2.78	6.98
Bar, caffè, pasticceria	3.49	9.07
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.51	3.44
Plurilicenze alimentari e/o miste	1.64	-
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5.58	15.07
Discoteche	1.16	2.38

- 2) di **CONFERMARE** la riduzione del 11,00 % sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe 2025 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche;
- 3) di **DARE ATTO** che il Comune si farà inoltre carico degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del Dpcm 24 del 21 gennaio 2025 di introduzione del c.d. "bonus tari";
- 4) di **DARE ATTO** che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e regolarmente validato;
 - che l'onere derivante dalle suddette riduzioni, per lo sconto del 11,00 % alle utenze domestiche e non domestiche, è finanziato da risorse proprie di bilancio;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 5) di **STABILIRE** che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2025 sono le seguenti:
 - 28 febbraio 2026 – I rata del 50% della tassa dovuta
 - 30 aprile 2026 – II rata del 50% a saldo della tassa dovuta;
- 6) di **TRASMETTERE**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
- 7) di **PUBBLICARE** la presente deliberazione tariffaria sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 8) di **DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012;
- 9) di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge dai n. 11 componenti presenti e votanti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013.

Monno, lì 29/04/2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
(Romano Caldinelli)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)

n. 169

(del registro delle pubblicazioni all'albo online)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 06 MAG. 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06 MAG. 2025 al 21 MAG. 2025
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.